



# VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO

costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019

## N. 17-2022



## Seduta del 15 novembre 2022



Il giorno 15 novembre 2022, alle ore 15:00, a seguito di convocazione prot. n. 36799 dell'11 novembre 2022, si è riunito, presso la Sala Consiglio del Politecnico di Bari, in Bari alla Via Amendola n. 126/B, salvo motivata richiesta di collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, il Senato Accademico di questo Politecnico, per discutere del seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica provvedimenti urgenti (DD.RR. nn. 1086/2022, 1118/2022, 1142/2022 e 1180/2022)
- Approvazione verbale della seduta del 27 aprile 2022

### PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Approvazione
2. Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010

### RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

3. *Non-Disclosure Agreement* - NDA tra Politecnico di Bari e società Elettronica S.p.A. (referente Prof. Mescia)

|  | PRESENTE | ASSENTE GIUSTIFICATO | ASSENTE |
|--|----------|----------------------|---------|
| Il Senato Accademico è così costituito:  |          |                      |         |
| Prof. Francesco CUPERTINO<br>Magnifico Rettore, Presidente                                 | ✧        |                      |         |
| Prof.ssa Loredana FICARELLI<br>Prorettore vicario  | ✧        |                      |         |
| Dott. Sandro SPATARO<br>Direttore Generale   | ✧        |                      |         |
| Prof. Gennaro BOGGIA<br>Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | ✧        |                      |         |
| Prof. Giuseppe CARBONE<br>Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management     | ✧        |                      |         |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Prof. Leonardo DAMIANI<br>Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,<br>del Territorio, Edile e di Chimica | ✧ |   |  |
| Prof. Carlo MOCCIA<br>Direttore Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e<br>dell'Architettura                    | ✧ |   |  |
| Prof. Pietro MASTRORILLI<br>Professore ordinario (Aree CUN 01, 02, 03)   | ✧ |   |  |
| Prof. Michele MOSSA<br>Professore ordinario (Area CUN 08)  | ✧ |   |  |
| Prof. Luigi TRICARICO<br>Professore ordinario (Area CUN 09)  | ✧ |   |  |
| Prof.ssa Francesca CALACE<br>Professore associato  | ✧ |   |  |
| Prof. Luca DE CICCIO<br>Professore associato   |   | ✧ |  |
| Prof. Marco TORRESI<br>Professore associato  | ✧ |   |  |
| Dott.ssa Laura GRASSINI<br>Ricercatore   | ✧ |   |  |
| Dott. Gianvito MATARRESE<br>Ricercatore  | ✧ |   |  |
| Sig. Luigi D'ELIA<br>Rappresentante personale tecnico, amministrativo e<br>bibliotecario                                 | ✧ |   |  |
| Dott. Vitantonio MARTINO<br>Rappresentante personale tecnico, amministrativo e<br>bibliotecario                          | ✧ |   |  |
| Dott. Antonio PAPPALETTERA<br>Rappresentante dottorandi  | ✧ |   |  |
| Sig.ra Angela MASI<br>Rappresentante studenti  | ✧ |   |  |
| Sig. Silvia PUGLIESE<br>Rappresentante studenti  | ✧ |   |  |
| Sig. Antonio ZAGARIA<br>Rappresentante studenti  | ✧ |   |  |


Alle ore 15:15 sono presenti, oltre al Magnifico Rettore, i Senatori Accademici, Calace, Damiani, De Cicco, D'Elia, Masi, Martino, Mastroiilli, Pappalettera, Pugliese, Torresi, Tricarico, Zagaria; sono collegati da remoto i Senatori Boggia, Carbone, Grassini, Matarrese, Moccia, Mossa. È inoltre collegato, quale segretario verbalizzante, il Direttore Generale Dott. Spataro, con l'ausilio del Dott. Mangialardi, dell'Ufficio Organi Collegiali e Relazioni Sindacali, presente in Sala. Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Senato Accademico.



|   |   |
|---|---|
|  Politecnico di Bari | <b>Senato Accademico<br/>n. 17<br/>del 15 novembre 2022</b>     |
| <b>RATIFICA PROVVEDIMENTI URGENTI</b>   | Ratifica DD.RR. nn. 1086/2022, 1118/2022, 1142/2022 e 1180/2022 |


Il Senato Accademico, all'unanimità, ratifica i DD.RR. nn. 1086/2022, 1118/2022, 1142/2022 e 1180/2022.



|   |   |
|---|---|
|  Politecnico di Bari | <b>Senato Accademico<br/>n. 17<br/>del 15 novembre 2022</b> |
| <b>VERBALI</b>  | Approvazione del verbale della seduta del 27 aprile 2022    |

Il Senato Accademico, all'unanimità, delibera di riservarsi l'esame del verbale agli atti e di far pervenire eventuali osservazioni al competente Ufficio entro 10 giorni dalla data odierna, in assenza delle quali il verbale si intenderà approvato.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  Politecnico di Bari |  | <b>Senato Accademico<br/>n. 17<br/>del 15 novembre 2022</b>                                  |
| <b>P. 01<br/>OdG</b>   | <b>PROGRAMMAZIONE E<br/>ATTIVITÀ NORMATIVA</b> | Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. Approvazione |

Il Magnifico Rettore dà lettura dell'informativa predisposta dall'Ufficio Studi e Qualità della Normazione.

Preliminarmente, si rappresenta che, stante l'urgenza, il lavoro di revisione in questa prima fase, diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, si è concentrato sul "*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010*" (D.R. n. 742 del 7 luglio 2022), rinviando quella del "*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*", con l'obiettivo di portarla in approvazione entro la fine dell'anno. Tale urgenza risiede nell'esigenza di consentire fin d'ora il ricorso alla nuova figura di ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* e di snellire le procedure di selezione. All'informativa viene allegato un prospetto sinottico che riporta nella colonna di sinistra il testo vigente e in quella di destra la proposta di revisione con le modifiche prospettate in grassetto: il testo proposto reca le modifiche e integrazioni chieste dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2022, nella quale ha espresso parere favorevole alla revisione elaborata dall'Ufficio con le suddette indicazioni.

Ciò posto, la revisione del "*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010*" è stata informata ai seguenti criteri:

1. adeguamento alla c.d. "*riforma universitaria - stralcio*" introdotta dall'art. 14 del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022, che

anticipa alcuni contenuti del disegno di legge A.S. 2285 recante “*Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*”;

2. adeguamento al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 919 del del 22 luglio 2022 (“*Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea e dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni*”);

3. snellimento delle procedure e messa a qualità.

Per quanto concerne il punto 1, occorre premettere che l’art. 14 del D.L. n. 36/2022, convertito in legge, ha riformato la legge n. 240/2010, dettando una articolata disciplina transitoria:

a) al comma 6-*bis*, ha novellato l’art. 15 prevedendo a regime la sostituzione dei “*settori concorsuali*” con l’istituto dei “*gruppi scientifico-disciplinari*”, che tuttavia saranno definiti e aggiornati con apposito decreto del MUR, su proposta del CUN, non ancora adottato;

b) al comma 6-*decies*, ha novellato l’art. 24, prevedendo la sostituzione delle figure dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo a) e di tipo b), con una nuova figura di ricercatore, costruita sul modello di quella di tipo b), ma della durata di sei anni non rinnovabili, per la quale è prevista la possibilità, a partire dal terzo di anno, di procedere alla chiamata a professore di seconda fascia, previa valutazione positiva e il possesso della corrispondente abilitazione scientifica nazionale;

c) al comma 6-*ter*, secondo periodo, ha stabilito che, sino alla definizione dei gruppi scientifico-disciplinari “con apposito decreto ministeriale, possono essere indette procedure per il conferimento di contratti per la nuova figura di ricercatore in *tenure track* facendo riferimento ai “*settori scientifico-disciplinari*”;

d) al comma 6-*terdecies*, il regime transitorio per l’indizione delle procedure di reclutamento per ricercatori di tipo b);

e) al comma 6-*quindiesdecies*, il regime transitorio per l’indizione delle procedure di reclutamento per ricercatori di tipo a).

La proposta di revisione disciplina, agli artt. 4-*bis* ss., le procedure per il conferimento della nuova tipologia di contratto da ricercatore in *tenure track*, agli artt. 3 e 4 ss., il regime transitorio che consente il conferimento dei contratti di tipo a) e di tipo b) e, all’art. 15, co. 8, il riferimento ai “*settori concorsuali*”.

Per quanto concerne il punto 2, la proposta di revisione all’art. 10-*bis* rinvia all’apposito decreto ministeriale per l’identificazione dei programmi di ricerca per i quali è consentita la chiamata diretta dei vincitori e per la relativa disciplina (all’attualità D.M. 919 del 22 luglio 2022).

Per quanto concerne il punto 3, in particolare si richiama l’attenzione:

- sull’art. 10, co. 1-*quater* della proposta di revisione, che fissa un termine perentorio di sette giorni naturali consecutivi per eventuale istanze di ricusazione dei componenti della Commissione di Valutazione, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., salvo causa sopravvenuta, che potrà essere fatta valere sino all’insediamento della medesima Commissione;

- sull’art. 10, co. 2, che riduce, da tre mesi dal decreto di nomina, a 2,5 mesi dalla scadenza per la ricusazione, il termine per la conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione;

- sull’eliminazione del comma 2 dell’art. 11 del regolamento vigente, che prevede il periodo di prova: si tratta da una soluzione peraltro non prevista da altri Atenei e che non discende da alcuna disposizione di legge (cfr. l’art. 2096 c.c., che non lo impone, richiedendo solamente che, ove prevista, debba risultare da atto scritto e l’art. 24 della legge n. 240/2010 che nulla dice al riguardo).

Si riporta quindi di seguito la bozza del “*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010*” (D.R. n. 742 del 7 luglio 2022), revisionato, recante nel testo in grassetto le modifiche proposte:

## **REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI BARI PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

### **Art. 1 Oggetto, finalità e natura del rapporto di lavoro**

Il presente Regolamento - in armonia con i principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto della Direttiva n. 70/1999/CE e delle vigenti disposizioni nazionali **disciplina, ai sensi dell'art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240**, il reclutamento di soggetti, di seguito indicati come "ricercatori **universitari** a tempo determinato", dotati di adeguata qualificazione scientifica ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, mediante la stipula di contratti di diritto privato di cui agli artt. 3, 4 e **4 bis**, da assumersi al fine di svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per rapporto di lavoro subordinato, un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
- b) per proroga del contratto, il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;
- c) per rinnovo del contratto, la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- d) per nuovo contratto, la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto o programma di ricerca;
- e) per lettera di referenze, l'attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato, evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita ed ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;
- f) per chiusura del progetto o del programma di ricerca, la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

### **Art. 3 Contratto "RTD-a"**

1. Sono definiti **contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a ("RTD-a")**, a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, i contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva dell'attività sia di ricerca che di didattica, **destinati ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente**, Tale valutazione viene effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del competente Ministero.

**1. bis. L'indizione di procedure per il reclutamento di "RTD-a", successivamente al 29 giugno 2022, è consentita sino al 30 giugno 2025, in attuazione delle misure previste**



**dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;**

**1 ter. Alle procedure e ai contratti RTD-a continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.**

2. La richiesta di proroga è avanzata agli organi collegiali competenti dell'Ateneo dalla struttura che ha attivato il contratto, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all'art. 6 per l'attivazione dei contratti.

3. Per i contratti **"RTD-a"** è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto.

4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

5. Il ricercatore con contratto **"RTD-a"**, all'interno delle attività di cui al comma 4, può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico- disciplinari specificati nel bando di selezione.

6. Nel caso in cui il contratto **"RTD-a"** sia finanziato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, la suddetta attività didattica può essere svolta soltanto se espressamente previsto nell'accordo con l'ente finanziatore.

7. I contratti **"RTD-a"** possono essere stipulati dal medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 14. In questo caso il contratto viene stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

#### **Art. 4 Contratto "RTD-b"**

1. Sono definiti **contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b) ("RTD-b")**, a norma dell'art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, i contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano già fruito dei contratti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero **che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010**, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/89, di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, purché in possesso del titolo di dottore di ricerca.

**1 bis. L'indizione di procedure per il reclutamento di "RTD-b", successivamente al 29 giugno 2022, è consentita:**

**a) sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1,**



comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fatta salva la facoltà di utilizzare tali risorse per i contratti di cui all'art. 4 bis;

**b) comunque fino al 30 giugno 2023;**

**1 ter. Alle procedure e ai contratti "RTD-b" continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.**

2. Per i contratti "RTD-b" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore **per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.**

4. Il ricercatore con contratto "RTD-b", nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 bis Contratto "RTT"**

**1. Sono definiti contratti per la posizione da ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* ("RTT"), a norma dell'art. 24 comma 3, legge n. 240/2010 nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, i contratti della durata di sei anni non rinnovabili. Ai fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, a richiesta dell'interessato, non sono computati.**

**2. Per i contratti "RTT" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nel contratto.**

**3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.**

**4. Il ricercatore con contratto "RTT", nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.**

**4. Almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente articolo, nell'ambito della programmazione triennale, è vincolato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dal Politecnico di Bari.**



## **Art. 5 Fondi disponibili**

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:

- a) finanziamento a totale carico dell'Ateneo;
- b) cofinanziamento da fondi dell'Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati;
- c) finanziamento totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati, non derivanti dal bilancio dell'Ateneo, **previa stipula di apposite convenzioni o a valere su progetti di ricerca che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento del ricercatore. In tal caso, l'importo del finanziamento deve assicurare almeno la copertura del relativo costo quindicennale, per il reclutamento di RTD-b o RTT, o del costo per l'intera durata del contratto per il reclutamento di RTD-a.**

2. Le risorse esterne di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere espressamente destinate, nell'ambito del contratto di ricerca stipulato con i terzi finanziatori, al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e devono essere accreditate sul bilancio d'Ateneo, prima dell'emanazione del bando, ovvero garantite con fidejussione bancaria.

## **Art. 6 Attivazione della procedura per la richiesta di un posto di ricercatore a tempo determinato**

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone il reclutamento di un ricercatore in un determinato settore concorsuale al Consiglio di Amministrazione che si esprime, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto della programmazione triennale ex art. 24, comma 1 della legge n. 240/2010.

2. La proposta, adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, deve contenere i seguenti elementi:

- a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) l'eventuale indicazione di uno o più specifici progetti o programmi di ricerca cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- c) la struttura di afferenza;
- d) la sede di svolgimento delle attività;
- e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore, nonché le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);

### **f) il regime di impegno, a tempo pieno o definito;**

- g) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui agli **artt. 4 e 4 bis** e per i contratti di cui all'art. 3, **qualora prevista;**
- h) il corrispettivo contrattuale;
- i) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;



j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;

k) l'eventuale lingua straniera richiesta, da scegliersi anche tra più possibilità.

3. **Per quanto concerne lo svolgimento di attività didattica frontale**, la richiesta per il posto di ricercatore a tempo determinato deve essere corredata del parere favorevole della struttura didattica interessata.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti **di cui agli artt. 3 e 4** del presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 7 Contenuto del bando di selezione**

1. Il bando di selezione deve contenere in forma sintetica:

a) **la tipologia del contratto, "RTD-a", "RTD-b" o "RTT";**

b) **il regime di impegno, a tempo pieno o definito;**

c) l'oggetto del contratto;

d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;

e) le ore di didattica frontale **per il contratto "RTD-b", "RTT" o, qualora previsto, per il contratto "RTD-a"**, con le relative modalità di svolgimento, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del presente Regolamento;**

f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;

h) l'eventuale prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

i) la decorrenza del contratto di lavoro;

j) il trattamento economico e previdenziale;

k) la sede prevalente di lavoro;

l) le modalità di selezione;

m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;

n) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;

o) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito del progetto o programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica {pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...};



p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Il bando è pubblicato per almeno trenta giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Il bando è pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese:

a) in via obbligatoria, **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, sul sito web di Ateneo, sul sito web del Ministero competente per l'Università e la Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea;

b) in via facoltativa, su uno o più quotidiani di rilevanza nazionale o internazionale.

#### **Art. 8 Requisiti per la partecipazione alla selezione**

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

2. Alle selezioni per contratto **"RTD-b"** possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

**4. Per la durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione fuori ruolo nel caso in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.**

#### **Art. 9 Modalità di selezione**

1. La selezione avviene mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione è affidata alla Commissione di cui all'art. 10, nominata dal Rettore.

3. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della legge 240/2010, i criteri e parametri di valutazione sono individuati con decreto del competente Ministero.

4. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero totale degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

5. Successivamente alla discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.



6. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenze prodotte dal candidato.

7. Al termine della procedura, la Commissione individua il vincitore. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore.

**7 bis. Alla conclusione dei lavori della Commissione e non oltre il termine perentorio dei successivi novanta giorni, previa chiamata di cui al successivo comma 9, è stipulato il contratto con il vincitore. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale in relazione al dipartimento interessato.**

8. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della discussione pubblica degli stessi.

9. Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, **previo parere del Senato Accademico.**

10. In caso di rinuncia del vincitore, il Consiglio di Dipartimento formula con le modalità previste al comma 9, una nuova proposta di chiamata in base alla graduatoria di merito di cui al comma 8.

11. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.

12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del D.P.R. n. 487/1994.

#### **Art. 10 Commissione di Valutazione**

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita una Commissione **di Valutazione** composta da tre professori, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero **ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi indicati**, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all'Ateneo, nominati a seguito di sorteggio effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua la chiamata. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

**Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.**

1 bis. A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente secondo quanto prescritto al comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della Commissione individuato con il sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell'elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. Quando necessario, il Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare un ulteriore elenco di professori con gli stessi criteri fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell'ambito di un numero di professori almeno doppio del numero di componenti della Commissione da nominare.



1 ter. Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del C.p.c. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.

**1 quater Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di sette giorni naturali consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.**

2. La Commissione deve concludere i propri lavori entro **2,5 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la ricusazione di cui al comma 1 quater.**

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

**2 bis. Il Rettore può ridurre il termine di cui al comma 2 per la conclusione dei lavori della commissione a trenta giorni qualora - in presenza di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento.**

3. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

**3 bis. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.**

**3 ter. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.**

4. L'approvazione degli atti è formalizzata con provvedimento del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei medesimi, dopo che ne sia stata accertata la regolarità formale.

5. In caso di irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

**Art. 10 bis Chiamata diretta dei ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, europei e internazionali**

**1. Oltre alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, il Politecnico di Bari può procedere, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore o del Consiglio di Dipartimento interessato, alla chiamata diretta, quali ricercatori a tempo determinato, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito**



**a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro competente per l'Università.**

**2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. L. n. 36/2022, convertito con legge n. 79/2022, il Politecnico di Bari può procedere, altresì, alla copertura di posti di RTDA-a, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).**

### **Art. 11 Rapporto di lavoro**

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo.

2. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto.

3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato e validato dal Responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è necessario l'utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo.

4. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:

- a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
- b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.

5. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.gs. n. 81/2008, a carico dell'Ateneo.

6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge 240/2010.

7. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

8. I ricercatori a tempo determinato con contratto possono variare il regime di impegno previsto nel bando all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.



9. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università **e il loro espletamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.**

#### **Art. 11 bis Congedo per motivi di studio e/o ricerca**

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica, il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, che ha maturato l'effettivo periodo di prova, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno ovvero nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato (tipologia **"RTD-a"**, **"RTD-b"** o **"RTT"**).

2. Nel caso in cui, il congedo richiesto sia di durata superiore a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta dovrà essere valutata dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.

3. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al Ricercatore a tempo determinato.

4. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore.

5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare.

6. Al termine del congedo il Ricercatore è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Direttore del Dipartimento, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto.

#### **Art. 12 Trattamento economico e previdenziale**

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

2. Ai ricercatori con contratto **"RTD-a"** compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

3. Ai ricercatori con contratto **"RTD-b"** o **"RTT"** compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno che può tuttavia essere elevato fino ad un massimo del 30%, previa specifica indicazione nel bando.

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.



5. I contratti oggetto del presente Regolamento sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Ateneo.

6. Ai ricercatori a tempo determinato, comunque, non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

### **Art. 13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono incompatibili:

a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;

b) con la titolarità degli assegni **o contratti di ricerca** anche presso altri Atenei **o Enti pubblici di ricerca**;

c) **con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.**

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, **nonché coloro che abbiano già usufruito di contratti "RTT" per almeno un triennio.**

3. **Limitatamente ai contratti RTD-a ed RTD-b**, non sono inoltre ammessi coloro che abbiano già stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24, legge 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, presso il Politecnico di Bari o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui all'art. 22, comma 1, legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto bandito, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui agli artt. 3, 4 **e 4 bis** del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

5. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento di afferenza, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.

6. Ai sensi dell'art. 6, commi 11e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all'amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.

### **Art. 14 Mobilità**

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.



## **Art. 15 Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e la normativa in materia di ricercatori universitari.

**2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure il cui bando è stato approvato antecedentemente alla data della sua entrata in vigore, per le quali continua ad applicarsi la previgente disciplina regolamentare in materia.**

**2 bis. Sino alla definizione dell'importo dei contratti di ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge n. 240 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2025 e in conformità alle condizioni previste dall'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, per i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 919 del 22 luglio 2022, ai fini della chiamata per la stipula di un contratto di ricerca, il Politecnico può, in alternativa, procedere alla chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (RTD-a)**

**4. Per i vincitori di programmi di ricerca destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 963 del 28 dicembre 2015 in data antecedente al 22 luglio 2022, continua ad applicarsi tale decreto.**

**5. Sino al 30 giugno 2025, il Politecnico di Bari riserva una quota non inferiore al 25 % delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che sono, o sono stati, nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2022, titolari di contratti RTD-a, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più' assegni di ricerca.**

**6. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti RTD-a e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.**

**7. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.**

**8. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le chiamate di ricercatori a tempo determinato avvengono sulla base dei**

## **settori concorsuali e settori scientifico disciplinari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.**

### **Art. 16 Abrogazioni di norme**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme che contrastino con la disciplina in esso contenuta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, **comma 2**.

Tanto premesso, il Rettore quindi apre la discussione.

Il Prof. Carbone osserva preliminarmente come l'RTT sembrerebbe concepito come uno step successivo al dottorato di ricerca e propedeutico al ruolo di professore associato: quindi, quando si chiedono 12 pubblicazioni "come massimo", significa chiedere ai dottorandi di arrivare a questa soglia al termine del triennio – vale a dire con un ritmo di 4 pubblicazioni/anno: ciò appare eccessivo e quasi un invito a ricorrere alle cosiddette riviste predatorie. Con specifico riferimento alla bozza oggetto dell'odierna discussione, formula quindi le seguenti osservazioni:

- in merito all'art. 3, comma 6: *“Nel caso in cui il contratto “RTD-a” sia finanziato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, la suddetta attività didattica può essere svolta soltanto se espressamente previsto nell'accordo con l'ente finanziatore”*. Se non si tratta di vincolo normativo, lo si ritiene ultroneo. La ragione sta anche nel fatto che, qualora nell'accordo con l'ente finanziatore fosse indicata l'impossibilità di svolgere attività didattica ai sensi del comma precedente (comma 5), potrebbe verificarsi la situazione singolare di personale RTD-a con incarico didattico a supplenza, nonostante l'impossibilità di svolgere attività ai sensi del comma 5. Si propone quindi, salvo ciò sia in contraddizione con la normativa, di eliminare il comma 6 lasciando invece solo il comma 5, che regola le attività didattiche del RTD-a;
- in merito all'art. 6, comma 2, lett. g): *“Le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui agli artt. 4 e 4-bis e per i contratti di cui all'art. 3, qualora prevista”*. Se proprio fosse necessario inserire quanto indicato nella lettera g), sarebbe allora opportuno definire preventivamente quali siano effettivamente le modalità di svolgimento della didattica frontale, che al momento non sono così chiare. Da ciò, discende il suggerimento di cassare la lettera g); e, se così fosse, sarebbe necessario eliminare anche l'inciso *“, con le relative modalità di svolgimento,”* riportato nell'art. 7, co. 1, lett. e);
- in merito all'art. 10, co. 1: *“Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita una Commissione di Valutazione composta da tre professori, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi indicati, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all'Ateneo, nominati a seguito di sorteggio effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua la chiamata. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.”*, si propone la sostituzione del testo: *“al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero ai settori scientifico-disciplinari”* con il seguente: *“ai gruppi scientifico-disciplinari”*. Infatti nelle norme transitorie e finali (v. art. 15, co. 8) è già specificato che *“Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6-bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le chiamate di ricercatori a tempo determinato avvengono sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.”*

In merito al primo punto, il Rettore paventa la possibilità che il soggetto finanziatore non si trovi d'accordo a finanziare attività di docenza, essendo portato a privilegiare l'attività di ricerca; il Prof. Carbone rammenta che, in ogni caso, il ricercatore universitario è intrinsecamente anche un docente, oltre che appunto una persona che svolge attività di ricerca scientifica.

Il Prof. Boggia, con riferimento all'art. 10, co. 1, suggerisce di specificare che nella Commissione di Valutazione almeno un docente sia "di prima fascia"; e che, ove ve ne sia uno solo, sia automaticamente il presidente della Commissione stessa. Concorda con il Prof. Carbone circa il riferimento ai "gruppi" scientifico-disciplinari. Osserva poi che non vi sono indicazioni circa le "soglie" per la valutazione dei docenti ai fini della loro partecipazione alle Commissioni; ad esempio, usando le qualificazioni ASN. Il Rettore concorda in particolare con quest'ultima osservazione ed in particolare con la previsione di un superamento delle soglie superiori alla fascia di appartenenza. Per il resto, non ritiene particolarmente problematica l'eventualità che vi siano solo associati, anche considerando che i commissari sarebbero individuati con sorteggio. Inoltre, ciò consentirebbe una migliore redistribuzione del carico di lavoro. Il Prof. Carbone concorda con le osservazioni del Prof. Boggia, anche considerato il trascorso storico dell'Ateneo in merito.

Il Senatore Accademico Martino evidenzia le criticità circa la rendicontazione del personale, acuitesi con il PNRR: suggerisce una modifica delle norme relative al carico didattico dei ricercatori, con una dicitura "fino a 350 ore", in modo da garantirsi un margine di manovra dal punto di vista rendicontativo.

Il Direttore Generale concorda con il Prof. Carbone circa la sostituzione dei "settori" con i "gruppi scientifico-disciplinari", attesa la presenza nel Regolamento delle norma transitoria che fa salvi i settori fino all'emanazione del decreto che definirà i "gruppi".

Egli inoltre precisa che nella Legge Gelmini, nel testo previgente alla conversione del DL n. 36, gli RTD-a e RTD-b devono garantire un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di 350 ore, se a tempo pieno, e 200 qualora a tempo definito. Un'eventuale previsione "fino a" 350 ore all'interno del regolamento sarebbe in contrasto con la norma nazionale.

Il margine di flessibilità c'è per quanto riguarda la didattica c.d. frontale, prevista nel regolamento fino a 60 ore.

Il Senatore Accademico D'Elia suggerisce l'eliminazione della parte in grassetto dell'art. 11, comma 9; pur riprendendo il comma 9 dell'art. 24 della Legge Gelmini, appare ultronea in un regolamento universitario, disponendo dei requisiti per i concorsi pubblici.

Terminata la discussione, il Rettore riepiloga brevemente le modifiche emerse nel dibattito.



Alle 15:45 il Prof. Carbone si disconnette dalla seduta.



## IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 2, 15, 18 e 24;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 170 del 14 marzo 2019) e in particolare gli artt. 2, 8, 12 co. 2, lett. a) e 13;

VISTO l'art. 14 del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022;

VISTO il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010" (D.R. n. 742 del 7 luglio 2022);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2022 relativa al punto 5 all'OdG;

UDITA la relazione del Magnifico Rettore;

## DELIBERA

all'unanimità, di approvare la seguente proposta di revisione del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010" (D.R. n. 742 del 7 luglio 2022), recante le modifiche emerse nel corso del dibattito, come da testo in calce:



Politecnico di Bari

## **REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI BARI PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

### **Art. 1 Oggetto, finalità e natura del rapporto di lavoro**

Il presente Regolamento - in armonia con i principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto della Direttiva n. 70/1999/CE e delle vigenti disposizioni nazionali **disciplina, ai sensi dell'art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240**, il reclutamento di soggetti, di seguito indicati come "ricercatori **universitari** a tempo determinato", dotati di adeguata qualificazione scientifica ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, mediante la stipula di contratti di diritto privato di cui agli artt. 3, 4 e 4 bis, da assumersi al fine di svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per rapporto di lavoro subordinato, un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
- b) per proroga del contratto, il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;
- c) per rinnovo del contratto, la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- d) per nuovo contratto, la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto o programma di ricerca;
- e) per lettera di referenze, l'attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato, evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita ed ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;
- f) per chiusura del progetto o del programma di ricerca, la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

### **Art. 3 Contratto "RTD-a"**

1. Sono definiti **contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a ("RTD-a")**, a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, i contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva dell'attività sia di ricerca che di didattica, **destinati ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente**, Tale valutazione viene effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del competente Ministero.

**1. bis. L'indizione di procedure per il reclutamento di "RTD-a", successivamente al 29 giugno 2022, è consentita sino al 30 giugno 2025, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;**



**1 ter. Alle procedure e ai contratti RTD-a continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.**

2. La richiesta di proroga è avanzata agli organi collegiali competenti dell'Ateneo dalla struttura che ha attivato il contratto, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all'art. 6 per l'attivazione dei contratti.

3. Per i contratti "RTD-a" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto.

4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

5. Il ricercatore con contratto "RTD-a, all'interno delle attività di cui al comma 4, può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione.

6. I contratti "RTD-a" possono essere stipulati dal medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 14. In questo caso il contratto viene stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

#### **Art. 4 Contratto "RTD-b"**

1. Sono definiti **contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b) ("RTD-b")**, a norma dell'art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, i contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano già fruito dei contratti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero **che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010**, ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/89, di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, purché in possesso del titolo di dottore di ricerca.

**1 bis. L'indizione di procedure per il reclutamento di "RTD-b", successivamente al 29 giugno 2022, è consentita:**

**a) sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fatta salva la facoltà di utilizzare tali risorse per i contratti di cui all'art. 4 bis;**

**b) comunque fino al 30 giugno 2023;**

**1 ter. Alle procedure e ai contratti "RTD-b" continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.**

2. Per i contratti "RTD-b" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore **per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.**

4. Il ricercatore con contratto "RTD-b", nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 bis Contratto "RTT"**

1. Sono definiti contratti per la posizione da ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* ("RTT"), a norma dell'art. 24 comma 3, legge n. 240/2010, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, i contratti della durata di sei anni non rinnovabili. Ai fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, a richiesta dell'interessato, non sono computati.

2. Per i contratti "RTT" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nel contratto.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Il ricercatore con contratto "RTT", nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

4. Almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente articolo, nell'ambito della programmazione triennale, è vincolato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dal Politecnico di Bari.

#### **Art. 5 Fondi disponibili**

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:

a) finanziamento a totale carico dell'Ateneo;

b) cofinanziamento da fondi dell'Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati;

c) finanziamento totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati, non derivanti dal bilancio dell'Ateneo, **previa stipula di apposite convenzioni o a valere su progetti di ricerca che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento del ricercatore. In tal caso, l'importo del finanziamento deve assicurare almeno la copertura**





**del relativo costo quindicennale, per il reclutamento di RTD-b o RTT, o del costo per l'intera durata del contratto per il reclutamento di RTD-a.**

2. Le risorse esterne di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere espressamente destinate, nell'ambito del contratto di ricerca stipulato con i terzi finanziatori, al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e devono essere accreditate sul bilancio d'Ateneo, prima dell'emanazione del bando, ovvero garantite con fidejussione bancaria.

#### **Art. 6 Attivazione della procedura per la richiesta di un posto di ricercatore a tempo determinato**

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone il reclutamento di un ricercatore in un determinato **gruppo scientifico-disciplinare** al Consiglio di Amministrazione, che si esprime, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto della programmazione triennale ex art. 24, comma 1 della legge n. 240/2010.

2. La proposta, adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, deve contenere i seguenti elementi:

a) la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare** e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) l'eventuale indicazione di uno o più specifici progetti o programmi di ricerca cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;

c) la struttura di afferenza;

d) la sede di svolgimento delle attività;

e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore, nonché le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);

#### **f) il regime di impegno, a tempo pieno o definito;**

g) il corrispettivo contrattuale;

h) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;

i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;

j) l'eventuale lingua straniera richiesta, da scegliersi anche tra più possibilità.

3. **Per quanto concerne lo svolgimento di attività didattica frontale**, la richiesta per il posto di ricercatore a tempo determinato deve essere corredata del parere favorevole della struttura didattica interessata.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti **di cui agli artt. 3 e 4** del presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 7 Contenuto del bando di selezione**

1. Il bando di selezione deve contenere in forma sintetica:





- a) **la tipologia del contratto, "RTD-a", "RTD-b" o "RTT";**
- b) **il regime di impegno, a tempo pieno o definito;**
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare** e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- g) l'eventuale prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
- h) la decorrenza del contratto di lavoro;
- i) il trattamento economico e previdenziale;
- j) la sede prevalente di lavoro;
- k) le modalità di selezione;
- l) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
- m) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- n) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo, che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito del progetto o programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);
- o) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Il bando è pubblicato per almeno trenta giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Il bando è pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese:

- a) in via obbligatoria, **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, sul sito web di Ateneo, sul sito web del Ministero competente per l'Università e la Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea;
- b) in via facoltativa, su uno o più quotidiani di rilevanza nazionale o internazionale.

#### **Art. 8 Requisiti per la partecipazione alla selezione**

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

2. Alle selezioni per contratto **"RTD-b"** possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

**4. Per la durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzioni previdenziali,**

**in aspettativa, ovvero in posizione fuori ruolo nel caso in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.**

#### **Art. 9 Modalità di selezione**

1. La selezione avviene mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione è affidata alla Commissione di cui all'art. 10, nominata dal Rettore.
3. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della legge 240/2010, i criteri e parametri di valutazione sono individuati con decreto del competente Ministero.
4. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero totale degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. Successivamente alla discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
6. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenze prodotte dal candidato.
7. Al termine della procedura, la Commissione individua il vincitore. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore.

**7 bis. Alla conclusione dei lavori della Commissione e non oltre il termine perentorio dei successivi novanta giorni, previa chiamata di cui al successivo comma 9, è stipulato il contratto con il vincitore. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale in relazione al dipartimento interessato.**

8. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della discussione pubblica degli stessi.
9. Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, **previo parere del Senato Accademico.**
10. In caso di rinuncia del vincitore, il Consiglio di Dipartimento formula con le modalità previste al comma 9, una nuova proposta di chiamata in base alla graduatoria di merito di cui al comma 8.
11. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.
12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del D.P.R. n. 487/1994.

#### **Art. 10 Commissione di Valutazione**

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita una Commissione **di Valutazione**, composta da tre professori, **di cui almeno un professore di I fascia**, appartenenti al **gruppo scientifico-disciplinare** a cui si riferisce il bando, ovvero **ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi indicati**, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due



esterni all'Ateneo, nominati a seguito di sorteggio effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua la chiamata.

**Nel caso in cui il componente designato dal Consiglio di Dipartimento fosse un professore di II fascia, la rosa di almeno quattro professori di cui al precedente periodo deve comprendere almeno due professori di I fascia.**

**La presidenza della Commissione è assunta da un professore di I fascia.**

**Hanno titolo a far parte della Commissione di Valutazione i Professori di I fascia, in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e i Professori di II fascia, in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di I fascia.**

**Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.**

Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

**Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.**

1 bis. A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente secondo quanto prescritto al comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della Commissione individuato con il sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell'elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. Quando necessario, il Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare un ulteriore elenco di professori con gli stessi criteri fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell'ambito di un numero di professori almeno doppio del numero di componenti della Commissione da nominare.

1 ter. Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del C.p.c. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.

**1 quater Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di sette giorni naturali e consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.**

**2. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 2,5 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la ricusazione di cui al comma 1 quater.**

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

**2 bis. Il Rettore può ridurre il termine di cui al comma 2 per la conclusione dei lavori della commissione a trenta giorni qualora - in presenza di posti finanziati da terzi o**



**nell'ambito di piani straordinari - se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento.**

3. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

**3 bis. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.**

**3 ter. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.**

4. L'approvazione degli atti è formalizzata con provvedimento del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei medesimi, dopo che ne sia stata accertata la regolarità formale.

5. In caso di irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

**Art. 10 bis Chiamata diretta dei ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, europei e internazionali**

**1. Oltre alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, il Politecnico di Bari può procedere, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore o del Consiglio di Dipartimento interessato, alla chiamata diretta, quali ricercatori a tempo determinato, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro competente per l'Università.**

**2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. L. n. 36/2022, convertito con legge n. 79/2022, il Politecnico di Bari può procedere, altresì, alla copertura di posti di RTDA-a, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).**

**Art. 11 Rapporto di lavoro**

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo.

2. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto.

3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere

autocertificato e validato dal Responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è necessario l'utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo.

4. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:

- a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
- b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.

5. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.gs. n. 81/2008, a carico dell'Ateneo.

6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge 240/2010.

7. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

8. I ricercatori a tempo determinato con contratto possono variare il regime di impegno previsto nel bando all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

9. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

#### **Art. 11 bis Congedo per motivi di studio e/o ricerca**

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica, il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno ovvero nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato (tipologia "RTD-a", "RTD-b" o "RTT").

2. Nel caso in cui, il congedo richiesto sia di durata superiore a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta dovrà essere valutata dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.

3. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al Ricercatore a tempo determinato.

4. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore.

5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare.

6. Al termine del congedo il Ricercatore è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Direttore del Dipartimento, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto.

#### **Art. 12 Trattamento economico e previdenziale**

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.



2. Ai ricercatori con contratto "RTD-a" compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
3. Ai ricercatori con contratto "RTD-b" o "RTT" compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno che può tuttavia essere elevato fino ad un massimo del 30%, previa specifica indicazione nel bando.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. I contratti oggetto del presente Regolamento sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Ateneo.
6. Ai ricercatori a tempo determinato, comunque, non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

### **Art. 13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono incompatibili:
  - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - b) con la titolarità degli assegni **o contratti di ricerca** anche presso altri Atenei **o Enti pubblici di ricerca**;
  - c) **con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.**
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, **nonché coloro che abbiano già usufruito di contratti "RTT" per almeno un triennio.**
3. **Limitatamente ai contratti RTD-a ed RTD-b**, non sono inoltre ammessi coloro che abbiano già stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24, legge 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, presso il Politecnico di Bari o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui all'art. 22, comma 1, legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto bandito, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui agli artt. 3, 4 **e 4 bis** del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.
5. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento di afferenza, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.
6. Ai sensi dell'art. 6, commi 11e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi,



previa comunicazione all'amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.

#### **Art. 14 Mobilità**

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

#### **Art. 15 Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e la normativa in materia di ricercatori universitari.

**2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure il cui bando è stato approvato precedentemente alla data della sua entrata in vigore, per le quali continua ad applicarsi la previgente disciplina regolamentare in materia.**

**2 bis. Sino alla definizione dell'importo dei contratti di ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge n. 240 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2025 e in conformità alle condizioni previste dall'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, per i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 919 del 22 luglio 2022, ai fini della chiamata per la stipula di un contratto di ricerca, il Politecnico può, in alternativa, procedere alla chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (RTD-a)**

**4. Per i vincitori di programmi di ricerca destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 963 del 28 dicembre 2015 in data antecedente al 22 luglio 2022, continua ad applicarsi tale decreto.**

**5. Sino al 30 giugno 2025, il Politecnico di Bari riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che sono, o sono stati, nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2022, titolari di contratti RTD-a, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più' assegni di ricerca.**

**6. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti RTD-a e che stipulano un contratto RTT, é riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.**

**7. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto RTT, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.**






**8. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le chiamate di ricercatori a tempo determinato avvengono sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.**

**Art. 16 Abrogazioni di norme**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme che contrastino con la disciplina in esso contenuta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, **comma 2.**



|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>Politecnico di Bari</b> |  | <b>Senato Accademico</b><br><b>n. 17</b><br><b>del 15 novembre 2022</b>   |
| <b>P. 02</b>   | <b>PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA</b> | Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della L. n. 240/2010 |

Il Rettore riferisce che, per il soddisfacimento delle esigenze di reclutamento connesse ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, si intende sottoporre all'attenzione di questo Consesso la proposta di approvazione del *“Regolamento per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010”*.

Sul punto, v'è da rilevare come questo Ateneo non sia attualmente dotato di un Regolamento e che l'art. 24-bis della L. n. 240/2010 rinvia alla disciplina dei singoli Atenei la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento e il contenuto dei contratti, nonché le attività demandate a tale figura professionale.

L'adozione di tale Regolamento riveste carattere di urgenza, anche ai fini del successivo avvio di una procedura per l'assunzione di un tecnologo a tempo di determinato, avente la durata di 24 mesi, sul progetto *“Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience - KM3NeT4RR”* - CUP I57G21000040001, richiesta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica.

Si riporta, pertanto, di seguito, il testo del Regolamento che si chiede di approvare:

**REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI BARI PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24-bis DELLA LEGGE N. 240/2010**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Politecnico di Bari può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

**Art. 2 - Oggetto del contratto e attività del Tecnologo**

1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca e nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile della ricerca stessa o dal Responsabile



della struttura di riferimento. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti, nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.

3. Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:

- a) Il Tecnologo di primo livello, che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione, correlate al progetto di ricerca, assumendone la responsabilità;
- b) Il Tecnologo di secondo livello, che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica, correlati al progetto di ricerca, assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

#### **Art. 3 - Natura del rapporto**

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha la durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva del contratto nell'ambito dell'Ateneo non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

2. In nessun caso il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24-bis, comma 5, della Legge n. 240/2010, non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

#### **Art. 4 - Incompatibilità**

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomi con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con quest'Ateneo o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca, assegno di ricerca o altra attività di formazione post laurea. La posizione del Tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; la posizione del Tecnologo a tempo determinato in regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in merito alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e incarichi previste per il personale tecnico amministrativo.

#### **Art. 5 - Trattamento economico**

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti, per il Tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP, posizione economica EP3, per il Tecnologo di secondo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università.

2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al Tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

#### **Art. 6 - Attivazione della procedura**

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato, corredate dal progetto di ricerca per il quale il tecnologo deve operare e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante allo stesso, sono proposte dal Consiglio del Dipartimento o Centro e approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere i seguenti elementi:

- a) il programma di ricerca in relazione al quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- b) il profilo di Tecnologo di primo o secondo livello da reclutare e la descrizione della relativa attività;
- c) la durata del contratto, individuata in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
- d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno/tempo parziale e, in quest'ultimo caso la percentuale



d'impegno);

e) le risorse destinate a garantire la copertura economica della spesa del contratto.

#### **Art. 7 - Procedura selettiva**

1. Il reclutamento dei Tecnologi avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione per esami o per titoli ed esami. Ai relativi bandi, redatti sia in italiano sia in inglese, viene data pubblicità sul sito web del Politecnico e su quelli del MUR e dell'Unione Europea e su ulteriori siti idonei alla più ampia diffusione.

2. Il bando di indizione della procedura, emanato con determina del Direttore Generale, contiene informazioni sulle specifiche funzioni del Tecnologo, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. In particolare, nel bando sono indicati:

- a) la descrizione del programma di lavoro nell'ambito del quale il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- b) la durata del contratto di lavoro;
- c) la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- d) i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- e) gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
- f) le prove d'esame e le relative modalità di espletamento nonché il punteggio attribuito ad ogni prova;
- g) la valutazione minima per il superamento della prova;
- h) eventuali titoli valutabili;
- i) il responsabile del procedimento;
- j) le incompatibilità;
- k) l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.

4. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande.

#### **Art. 8 - Requisiti di ammissione**

1. Fermi restando i requisiti generali previsti dall'art. 2 del DPR 9.5.1994 n. 487 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi:

##### **a. Tecnologo di primo livello:**

laurea, ovvero laurea specialistica/magistrale, anche a ciclo unico, ovvero diploma di laurea dell'ordinamento previgente al DM n. 509/1999 (V.O.), nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a concorso. La qualificazione professionale può essere desunta anche dal possesso di titoli post lauream, quali il master universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca;

##### **b. Tecnologo di secondo livello:**

diploma di laurea di durata triennale.

2. Sono altresì ammessi alle procedure per il reclutamento delle predette figure di Tecnologo di primo o secondo livello i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dal bando, secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

#### **Art. 9 - Prove concorsuali**

1. Le prove sono volte a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera, secondo quanto stabilito dal bando di selezione.

2. Le prove concorsuali possono consistere in prove scritte e/o teorico pratiche, e/o in colloqui.

3. In caso di selezioni che prevedano anche la valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo. I titoli valutabili sono riportati nel successivo art. 10.

Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 in ciascuna di esse.

4. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono stabilite nel bando di selezione.

5. Il candidato che per qualunque motivo non si presenti a sostenere le prove di esame è considerato rinunciatario alla procedura selettiva.

#### **Art. 10 - Titoli valutabili**

1. Il bando di concorso può prevedere le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:

- titoli di studio e formativi:

a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento universitario, se non richiesti dal bando come requisito per l'accesso e utilizzato a tal fine dal candidato;

b) attestazioni di attività formative con valutazione finale rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati (massimo 5 punti).

- titoli professionali:

a) esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza del posto messo a concorso. L'esperienza professionale deve essere valutata per il periodo eccedente quello richiesto come requisito di accesso e utilizzata a tal fine dal candidato.

- titoli di qualificazione tecnica o specialistica:

a) pubblicazioni scientifiche: articoli pubblicati su riviste scientifiche, comunicazioni pubblicate in atti di congressi, libri o contributi a libri, brevetti;

b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari.

2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

#### **Art. 11 - Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice della selezione è nominata con decreto del Direttore generale.

2. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso.

3. Le Commissioni sono costituite da tre membri e sono composte da un presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso. I componenti scelti tra il personale tecnico amministrativo devono rivestire una categoria e posizione economica almeno pari o superiore a quella del posto a concorso.

4. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 35 e ss.mm.ii, non possono fare parte della Commissione i componenti degli organi di governo dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 35-bis non possono fare parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

5. Alle Commissioni, come sopra composte, possono essere affiancati degli esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Del parere espresso dai predetti esperti le Commissioni tengono conto in sede di attribuzione del punteggio.

#### **Art. 12 - Formazione della graduatoria e approvazione atti**

1. La graduatoria finale di merito è approvata con determina del Direttore Generale, previa verifica degli atti concorsuali da parte dell'Ufficio competente, e pubblicata sul sito web del Politecnico. Il punteggio finale è

dato dalla somma dei voti riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, qualora la selezione sia per titoli ed esami.

2. In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore è determinata dai titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale sul sito web dell'Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.

#### **Art. 13 - Stipula del contratto**

I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipulano con l'Ateneo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

#### **Art. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro**

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

#### **Art. 15 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal Codice civile, dal vigente CCNL del Comparto di afferenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. e alla Legge 240/2010 e ss.mm.ii..

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Premesso quanto sopra indicato, il Rettore invita il presente Consesso a deliberare.

Il Senatore Accademico Martino segnala che, mantenendo l'attuale assetto dell'art. 3, che prevede una durata minima di 18, con le eventuali proroghe, non ci sarebbe comunque la possibilità di raggiungere la soglia di 5 anni. Il Rettore fa presente che tuttavia è prioritario evitare di prevedere posizioni eccessivamente onerose, la cui scarsa sostenibilità finirebbe per metterne in forse il ricorso dell'Ateneo ad esse. Successivamente, il Senatore Accademico Martino chiede se i tecnologi siano o meno inquadrati nel TAB, quindi con le eventuali prerogative contrattuali (posizione di risultato, buoni pasto, ecc.); il Direttore Generale conferma tale impostazione, pur trattandosi di una figura "ibrida".

Il Prof. Damiani, attesa la diversa natura del tecnologo rispetto a un ordinario dipendente cat. D o EP, suggerisce che sia rafforzata nell'art. 7 la previsione del possesso di titoli specifici. Il Direttore Generale rappresenta che l'attuale formulazione è stata pensata per offrire all'Amministrazione un maggior grado di flessibilità. Il Rettore concorda con quanto esposto: vale a dire, la necessità di una selezione "per titoli ed esami".

Il Prof. Damiani suggerisce, ancora, di specificare la categoria di inquadramento; osserva inoltre che sarebbe opportuno prevedere la laurea magistrale anche per il secondo livello. In merito, il Rettore ritiene che sia opportuno mantenere un margine di differenziazione tra le due "fasce"; concorda invece sulla precisazione della categoria di inquadramento.

Il Prof. Damiani, ancora, osserva che dev'essere precisato che le abilitazioni professionali siano dettagliate nel bando, che può effettivamente richiederle o meno; rimarca inoltre che l'inciso "*in caso di selezioni che prevedano la valutazione dei titoli*" di cui all'art. 9, comma 3, è superfluo – atteso che i titoli dovranno essere comunque richiesti.

Il Prof. Mastrorilli chiede chiarimenti sulla distribuzione del punteggio, segnalando che nell'art. 9 si parla di 21/30; l'art. 10, invece, parla genericamente di "5 punti" ma senza definirne la scala. L'osservazione, oggetto di ampia riflessione collettiva, trova generale condivisione: si ritiene quindi di eliminare quest'ultimo riferimento, rinviando al bando.



Tanto premesso,

## IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;


VISTA il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L. n. 240/2010 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, e in particolare l’art. 24-bis;

### DELIBERA

all’unanimità, di approvare il testo del *Regolamento del Politecnico di Bari per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della Legge n. 240/2010*, con le modifiche emerse nel corso del dibattito, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  Politecnico di Bari |  | <b>Senato Accademico<br/>n. 17<br/>del 15 novembre 2022</b>   |
| <b>P. 03<br/>OdG</b>  | <b>RICERCA E TRASFERIMENTO<br/>TECNOLOGICO</b> | <i>Non-Disclosure Agreement - NDA</i> tra Politecnico di Bari e società Elettronica S.p.A. (referente Prof. Mescia) |

Il Rettore informa che il Prof. Luciano Mescia, con nota *e-mail* del 4 novembre 2022, ha rappresentato l’opportunità per il Politecnico di Bari di sottoscrivere con la società Elettronica S.p.A il *Non-Disclosure Agreement - NDA* di durata triennale, qui di seguito riportato, al fine di regolare lo scambio di informazioni riservate tra le Parti.

### ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

**Elettronica S.p.A.**, con sede in Roma, Via Tiburtina Valeria km. 13,700 (di seguito denominata “Elettronica”)

e

**Politecnico di Bari**, con sede in Bari, Via Amendola 126/b, (di seguito denominata “ Politecnico di Bari”)

**premessi che**

- Le parti intendono collaborare per attività di ricerca su “Directed Energy Weapons” (Scopo)
- Le Parti prevedono che, per la realizzazione dello Scopo, ciascuna Parte possa avere la necessità di rivelare all’altra informazioni di natura riservata (come definita nel successivo articolo 1 del presente Accordo);
- Le Parti, pertanto, intendono definire con il presente Accordo una procedura attraverso la quale le suddette informazioni siano protette dalla diffusione e dall’uso non autorizzato;
- Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:**

#### Articolo 1

Per “Informazioni Riservate” si intendono: tutte le informazioni tecniche, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura riservata e/o attinenti alla proprietà industriale, divulgate da una Parte (“Parte Divulgante”) all’altra Parte (“Parte Ricevente”) - per iscritto, verbalmente o graficamente - sotto forma di dati, documenti, campioni, modelli, disegni, software, hardware o altro. Le Informazioni Riservate, qualora siano comunicate per iscritto devono essere identificate come tali; qualora, invece, siano divulgate





verbalmente, visivamente o, comunque, in qualunque altra forma diversa da quella scritta, devono essere identificate come riservate al momento della loro divulgazione e confermate come tali dalla Parte Divulgante per iscritto ed entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione. Tutte le tutele e le restrizioni previste dal presente Accordo in ordine all'uso ed alla divulgazione delle Informazioni Riservate si applicano anche durante il suddetto periodo di 30 (trenta) giorni.

## **Articolo 2**

Per "Informazioni Classificate" si intendono: tutte le informazioni, i documenti ed i materiali di qualunque tipo sui quali il Governo italiano- in relazione all'attività svolta dalla Parte che ha attribuito alle informazioni la natura classificata - ha giurisdizione (ciò indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro divulgazione: scritta, verbale, elettronica, ecc.).

In caso di divulgazione di Informazioni Classificate, indipendentemente da quanto previsto nel presente Accordo, resta inteso tra le Parti che:

- a) la divulgazione delle Informazioni Classificate da una Parte all'altra dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure imposte dal Governo italiano;
- b) ciascuna delle Parti si impegna ad osservare le suddette procedure di sicurezza, così come comunicate dalla Parte Divulgante e stabilite dal (e per conto del) relativo Governo in materia di:
  - rivelazione di Informazioni Classificate;
  - ricezione di Informazioni Classificate;
  - protezione, uso e gestione di Informazioni Classificate ricevute da altre Parti;
- c) qualunque Informazione Classificata dovrà essere identificata come tale dalla Parte Divulgante (indipendentemente dalle modalità di comunicazione) al momento della sua rivelazione;
- d) tutte le disposizioni previste nel presente articolo 2 resteranno valide ed efficaci indipendentemente dalla scadenza o dalla cessazione di efficacia per qualsivoglia motivo del presente Accordo.

## **Articolo 3**

3.1 Gli obblighi contenuti nel presente Accordo restano in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di scadenza, risoluzione, recesso o, comunque, di cessazione di efficacia per qualsivoglia motivo dell'Accordo medesimo.

3.2 Le Parti si impegnano affinché le Informazioni Riservate siano:

- a) protette e mantenute strettamente confidenziali dalla Parte Ricevente che dovrà utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie Informazioni Riservate della medesima importanza;
- b) rivelate ed utilizzate, unicamente per le finalità indicate nel presente Accordo, solo dalle persone appartenenti all'organizzazione della Parte Ricevente che abbiano titolo a prenderne cognizione e siano vincolate (anche dopo la cessazione del contratto di lavoro) da disposizioni in materia di riservatezza uguali a quelle contenute in questo Accordo;
- c) non utilizzate, integralmente o parzialmente, per finalità diverse da quelle individuate con il presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;
- d) non rivelate, né direttamente né indirettamente, a terze Parti o a persone diverse da quelle individuate nel precedente punto b) del presente articolo senza preventiva autorizzazione scritta della Parte Divulgante. Nel caso in cui la Parte Divulgante autorizzi la Parte Ricevente a rivelare le Informazioni Riservate ad una terza parte, resta stabilito che detta Parte Ricevente dovrà firmare con la terza parte un accordo di riservatezza contenente previsioni di riservatezza non meno stringenti rispetto a quelle qui enunciate e che prevedano che la stessa non sia autorizzata a trasmettere le Informazioni Confidenziali ad altri. Resta inteso che la Parte Ricevente rimane responsabile, nei confronti della Parte Divulgante, dell'uso non autorizzato delle Informazioni Confidenziali posto in essere dalla terza parte.
- e) non copiate, né in altro modo riprodotte o duplicate, integralmente o parzialmente, senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;
- g) rivelate in conformità ai requisiti indicati dalla Parte Divulgante qualora l'Informazione Riservata ricevuta da quest'ultima sia di proprietà o sia controllata da una parte non firmataria del presente Accordo.



#### **Articolo 4**

Le obbligazioni e restrizioni previste nel precedente articolo 3) non si applicano alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente può fornire prova:

- a) che sono divenute di dominio pubblico antecedentemente alla loro divulgazione o successivamente ma, in quest'ultimo caso, in assenza di qualsiasi colpa alla stessa imputabile, o
- b) che sono già conosciute dalla Parte Ricevente (purché tale conoscenza possa essere documentata), o
- c) che sono state ricevute da un terzo in maniera lecita, senza restrizioni né violazioni del presente Accordo, o
- d) che l'utilizzo o la divulgazione sono state autorizzate per iscritto dalla Parte Divulgante.

#### **Articolo 5**

È espressamente convenuto tra le Parti che la comunicazione di Informazioni Riservate, non può in nessun caso essere interpretata come il riconoscimento e/o l'attribuzione, esplicita o implicita, di un qualsivoglia diritto alla Parte Ricevente (con una licenza o con altro mezzo) sulle informazioni medesime.

Il diritto di proprietà sulle Informazioni Riservate che le Parti si trasmettono tra di loro in virtù del presente Accordo appartiene, salvo diritti di terzi, alla Parte Divulgante.

#### **Articolo 6**

È espressamente convenuto che le persone di seguito identificate saranno, per conto delle rispettive Parti, le sole autorizzate a trasmettere e/o ricevere le Informazioni Riservate:

Per **Elettronica S.p.A.** Pietro Bia, Marco Bartocci, Antonio Manna, Massimo D'Aniello, Cristiano Strina

Per **Politecnico di Bari**: Luciano Mescia

Ogni Parte, tuttavia, avrà il diritto di sostituire le sopraindicate persone e di nominarne altre che, a loro volta, saranno le uniche autorizzate a trasmettere e/o ricevere le Informazioni Riservate.

Tali eventuali sostituzioni e le relative nuove nomine dovranno essere comunicate dalla Parte interessata alle altre Parti a mezzo di comunicazione scritta.

#### **Articolo 7**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di tre (3) anni.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dall'Accordo prima della scadenza, purché tale intenzione sia resa manifesta dalla Parte che vi abbia interesse con raccomandata a/r e con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Resta inteso tra le Parti che la scadenza, risoluzione, recesso o, comunque, la cessazione per qualsivoglia motivo dell'Accordo, non produrrà l'effetto di liberare la Parte Ricevente dall'obbligo di rispettare le disposizioni concernenti l'utilizzo, la protezione e la restituzione delle informazioni ricevute prima della data di scadenza o di cessazione.

#### **Articolo 8**

Dopo la scadenza del presente Accordo, ciascuna delle Parti dovrà astenersi dall'uso delle Informazioni Riservate.

Alla data di scadenza o di cessazione del presente Accordo, inoltre, ogni Parte dovrà restituire all'altra - o distruggere - l'insieme delle Informazioni Riservate raccolte in qualsiasi documento (memorizzato su qualsiasi tipo di supporto: cartaceo, informatico, ecc.), in originale e/o copia, scambiate in virtù dell'Accordo medesimo.

Di quanto sopra la Parte Ricevente si impegna a produrre idonea dichiarazione alla Parte Divulgante.

#### **Articolo 9**

Nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso scritto dell'altra, riconoscere o cedere a terzi, integralmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi rispettivamente acquisiti ed assunti con il presente Accordo.

In caso di cessione (come sopra consentita), la Parte cedente dovrà ottenere dal terzo l'impegno a rispettare tutti gli obblighi dalla medesima già assunti con il presente Accordo.

#### **Articolo 10**

Questo Accordo è diretto solo ed esclusivamente a regolare lo scambio tra le Parti di Informazioni Riservate e non deve essere interpretato come diretto a creare tra le Società firmatarie una joint venture, una partnership o qualsivoglia altro tipo di organizzazione per l'esercizio in comune dell'attività di business. Inoltre, nessuna delle Parti ha, in virtù del presente Accordo, l'obbligo di fornire Informazioni Riservate.

#### **Articolo 11**

Ciascuna delle Parti dovrà adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Accordo senza nessun aggravio per l'altra Parte.

#### **Articolo 12**

Il presente Accordo contiene l'intera disciplina che le Parti vogliono applicare al trattamento delle Informazioni Riservate e, pertanto, sostituisce ogni precedente proposta, intesa ed accordo (scritto e/o verbale) sull'argomento.

#### **Articolo 13**

Il mancato o ritardato esercizio di qualunque diritto, potere o facoltà acquisiti da una delle Parti in virtù del presente Accordo, non costituirà rinuncia della Parte ad avvalersi di quel diritto o di ogni altro diritto, potere e facoltà.

#### **Articolo 14**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

*Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Accordo, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, le Parti dovranno tentare una composizione amichevole che dovrà concludersi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data in cui la Parte che vi abbia interesse abbia notificato all'altra l'insorgere della controversia stessa e la necessità di risolverla ai sensi del presente articolo.*

In caso di mancato raggiungimento di tale composizione amichevole, la controversia sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle Parti ed il terzo dalle Parti in causa o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Presidente del Tribunale provvederà anche a nominare l'arbitro per la Parte che non vi avesse provveduto entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del primo. L'arbitrato si svolgerà a Roma e sarà rituale. Il lodo arbitrale avrà luogo in Roma e dovrà essere pronunciato nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dall'accettazione dell'ultima nomina. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. Nonostante quanto sopra, laddove la inosservanza di una disposizione del presente Accordo prospettasse l'imminenza di un danno grave e/o irreparabile ad una Parte, la stessa potrà rivolgersi al Tribunale competente per richiedere un decreto ingiuntivo a protezione dei propri interessi.

Roma, \_\_/11/2022

Per Elettronica S.p.A.: Marco Pascale – Head of Sourcing & Technology Scouting

Per Politecnico di Bari: prof. Francesco Cupertino – Legal Representative

Il Rettore riferisce che Elettronica S.p.A., azienda italiana appartenente alla Elettronica Group, *leader* mondiale nell'Electronic Warfare, intende collaborare con il Politecnico di Bari nella realizzazione del Progetto di ricerca denominato “*Directed Energy Weapons*”, nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) promosso dal Ministero della Difesa.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso a esprimersi in merito.

### **IL SENATO ACCADEMICO**

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTA la bozza del Non-Disclosure Agreement tra il Politecnico di Bari e la società Elettronica S.p.A.;



Verbale del Senato Accademico n. 17  
Seduta del 15 novembre 2022

CONSIDERATO che è nell'interesse del Politecnico di Bari scambiare con la società Elettronica S.p.A., attraverso apposito Accordo di Riservatezza, talune informazioni confidenziali necessarie per la realizzazione del Progetto di cui trattasi;  
CONSIDERATA la necessità di favorire lo scambio di informazioni confidenziali tra le Parti dell'Accordo in tempi congrui;  
UDITA la relazione del Rettore;

### **DELIBERA**

all'unanimità:

- di approvare lo schema del *Non-Disclosure Agreement* tra il Politecnico di Bari e la società Elettronica S.p.A.;
- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere il suddetto Accordo di riservatezza e di apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni ove necessarie;
- di nominare il Prof. Luciano Mescia, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione - DEI del Politecnico di Bari, referente per l'Accordo di riservatezza *de quo*;
- di affidare al Prof. Mescia l'incarico di identificare il personale del Politecnico di Bari che sarà autorizzato a trasmettere e/o ricevere le informazioni confidenziali e a collaborare alle attività progettuali.



Non essendoci altro da discutere, alle 16:55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante  
f.to Dott. Sandro Spataro

Il Presidente  
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino